

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21097 Anno 2021

Presidente: COSENTINO ANTONELLO

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA

Data pubblicazione: 22/07/2021

ORDINANZA

21097

sul ricorso 17510-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

(omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20975/2018 del Tribunale di Bologna,
depositata il 27/11/2018;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7697
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

rilevato che:

-il sig. (omissis) impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Bologna con la quale in totale riforma della sentenza del Giudice di pace è stato accolto l'appello presentato dal (omissis) e sono state confermate le ordinanze-ingiunzione emesse dal Comune appellante in relazione ai verbali di accertata violazione dell'art. 15, comma 2, del regolamento comunale di polizia urbana, poiché il ricorrente, in qualità di titolare di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, non aveva adottato tutte le misure idonee a contenere il fenomeno del disturbo della quiete pubblica, arrecato dagli avventori che stazionando all'uscita dello stesso e nelle immediate vicinanze emettevano urla e schiamazzi;

-la cassazione della sentenza d'appello è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste il (omissis) con controricorso;

-la relatrice ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. di rigetto del ricorso;

considerato che:

-con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme a tutela della quiete pubblica e cioè l'art. 659, comma 1 cod. pen., l'art. 15, comma 2, e l'art. 12, comma 1, lett. a) del regolamento di polizia urbana del comune di (omissis)

-assume il ricorrente con riguardo al primo profilo che il tribunale bolognese aveva escluso che il ricorrente abbia esercitato il potere di controllo sulla clientela sulla scorta del richiamo a precedenti giurisprudenziali sull'art. 659 cod. pen. inconfidenti;

-aggiunge il ricorrente che, con riguardo all'art. 15, comma 2, del regolamento di polizia urbana del Comune di [(omissis) il comportamento posto in essere dal gestore dell'esercizio di somministrazione di cibo e bevande nei confronti degli avventori, al fine di evitare il disturbo, sarebbe conforme a quello previsto dalla disposizione richiamata;

-osserva ancora il ricorrente che l'interpretazione della normativa sostenuta dal tribunale finiva per imputare al gestore dell'esercizio di somministrazione di cibo e bevande la responsabilità per la condotta degli avventori e non la propria;

-la censura è, sotto tutti i profili, inammissibile perché, sebbene formalmente articolata come violazione di legge, propone, in realtà, una diversa interpretazione delle circostanze valorizzate dal giudice d'appello;

- il tribunale ha, infatti, fondato l'accoglimento del gravame sulla ricostruzione del duplice obbligo sancito dal regolamento comunale di polizia a carico del gestore dell'esercizio commerciale e consistente nel sensibilizzare gli avventori e nello svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno;

-alla luce di tale ricostruzione ha poi ritenuto che l'accertata esposizione di cartelli informativi all'esterno non fosse sufficiente ad assolvere all'obbligo in capo al gestore del pubblico esercizio di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo della quiete e che neppure l'eventuale presenza di collaboratori con funzione di controllo, ove provata, diversamente dal caso de quo in cui tale prova non era stata raggiunta, fosse sufficiente, richiedendo, al fine di escludere la responsabilità del titolare, comportamenti quali l'aver chiamato le Forze dell'Ordine e l'essersi avvalso dello ius excludendi nei confronti dei clienti che non si attengono alla condotta richiesta

dalla tutela della pubblica quiete alle ore 00.55 del 17/3/2016, alle ore 00,20 del 10/4/2016 ed alle ore 00,30 del 19/5/2016 in cui i tre separati verbali erano stati elevati;

-l'interpretazione dell'obbligo posto a carico del gestore dell'esercente così ricostruita dal giudice di appello non appare contraria a principi di diritto, che peraltro, il ricorrente non ha indicato e la censura mira a contestarla senza specificare quale errore di diritto avrebbe commesso il giudice nella sentenza impugnata, finendo per attingere, come già anticipato, l'apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito;

-con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.;

-ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe configurato la responsabilità del sig. (omissis) senza considerare che egli aveva incaricato alcuni suoi collaboratori di svolgere i controlli per evitare i comportamenti dei clienti lesivi della quiete pubblica;

- la censura è inammissibile perché non considera la *ratio decidendi* atteso che il giudice d'appello ha affermato che la suddetta circostanza non era provata e che, ove anche confermata, la stessa non era decisiva ai fini di escludere la responsabilità del ricorrente, non risultando né la chiamata, da parte del (omissis) delle Forze dell'Ordine, né lo ius excludendi nei confronti degli avventori irrispettosi della pubblica quiete;

-in definitiva ed avuto riguardo all'inammissibilità di entrambi i motivi, il ricorso è inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

-ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 510,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del Sesta sezione